

DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL
DE NORA ITALY SRL
DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE

- 1.1. La vendita di prodotti, beni o componenti (i “**Prodotti**”) e/o la fornitura di servizi (i “**Servizi**”) da parte di una delle società del Gruppo De Nora sopra indicate (ciascuna il “**Venditore**” o “**De Nora**”) a terzi (ciascuno l’“**Acquirente**” e, insieme al Venditore, una “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”) sono limitate e soggette alla condizione espressa che il Cliente accetti le presenti condizioni generali di vendita (le “**Condizioni Generali**”), unitamente ai relativi ordini d’acquisto, quotazioni, proposte, condizioni speciali o altri documenti contrattuali (ivi incluse le specifiche o i disegni in essi espressamente previsti)(di seguito i “**Documenti di Vendita**” e, unitamente alle Condizioni Generali, il “**Contratto**”). Ogni ordine d’acquisto reso da dall’Acquirente sarà definitivo e vincolante per il Venditore dopo l’accettazione scritta del Venditore. L’Acquirente non ha il diritto di revocare unilateralmente un ordine d’acquisto dopo l’accettazione del Venditore.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualunque condizione o clausola aggiuntiva o confliggente che possa essere proposta o emessa dal Venditore o dall’Acquirente, ivi incluse eventuali clausole aggiuntive o differenti che siano contenute in qualunque ordine di acquisto, conferma, proposta o altra comunicazione, sia scritta che verbale, salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti. Le Condizioni Generali non possono essere modificate, annullate o variate in alcun modo dai termini contenuti in offerte, lettere, pareri, note di suggerimento, fatture o altre comunicazioni del Venditore o dell’Acquirente, salvo che tale modifica, annullamento o variazione sia espressamente pattuita per iscritto tra le Parti.
- 1.3. L’accettazione dell’Acquirente della consegna o il pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto pattuito costituiranno accettazione definitiva e incondizionata da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali, senza alcune eccezione che possa derivare da altre clausole confliggenti, da comportamenti precedenti o da pratiche commerciali.

2. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- 2.1. L’Acquirente pagherà l’intero prezzo d’acquisto concordato nell’ordine d’acquisto o nei Documenti di Vendita, senza alcuna compensazione, contro-pretesa o sconto, o altrimenti in stretta aderenza ai Documenti di Vendita. Tutti i prezzi ed i pagamenti saranno in Euro, salvo diversamente previsto nei Documenti di Vendita.
- 2.2. Salvo diversamente concordato nei Documenti di Vendita, i prezzi non comprendono le imposte sulla vendita, le accise, le tasse sulla proprietà o sul valore aggiunto o qualunque altra tassa o imposta di qualunque genere che sia dovuta o applicabile. L’Acquirente dovrà pagare direttamente o rimborsare al Venditore tali importi, senza ritardo e dietro semplice richiesta del Venditore. Salvo diversamente concordato nei Documenti di Vendita, il termine di pagamento è di trenta giorni data fattura. Se l’Acquirente deve effettuare ai sensi di legge una qualunque ritenuta sugli importi dovuti al Venditore, (a) l’importo dovuto al Venditore si intenderà aumentato dell’importo che avrebbe ricevuto senza la ritenuta e (b) l’Acquirente dovrà inviare al Venditore la prova della ritenuta di legge appena possibile.
- 2.3. Qualora il pagamento debba essere eseguito con lettera di credito il termine di pagamento e le singole scadenze saranno indicati nella lettera di credito concordata tra le Parti Ciascuna Parte pagherà i costi bancari afferenti alla propria posizione bancaria nella transazione. I pagamenti che siano ritardati oltre i predetti trenta giorni produrranno interessi di mora al tasso previsto dal D.lgs. 231/2001 sui ritardi nelle transazioni commerciali. I pagamenti che siano ritardati per più di quindici giorni, daranno diritto a De Nora di sospendere ogni fornitura ed ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno subito.
- 2.4. Se i Documenti di Vendita prevedono il versamento di anticipi, saldo a stati di avanzamento lavori o a termini scadenzati, tali versamenti dovranno essere eseguiti in stretta aderenza ai Documenti di Vendita. Il Venditore si riserva il diritto, tra gli altri rimedi, di sospendere ogni consegna qualora l’Acquirente sia inadempiente all’obbligo di pagare ogni somma dovuta per ciascuna spedizione alla scadenza. Tutti i Contratti sono soggetti ad approvazione del credito. Qualora la situazione economica dell’Acquirente non costituisca più un’adeguata garanzia patrimoniale per il Venditore, il Venditore avrà il diritto, a sua scelta, di richiedere il pagamento del prezzo in via anticipata oppure al momento della consegna oppure dietro presentazione di idonea garanzia.
- 2.5. Qualora il Venditore e l’Acquirente concordino per iscritto che la proprietà dei Prodotti passi all’Acquirente prima del pagamento integrale del prezzo d’acquisto, l’Acquirente concede al Venditore un privilegio speciale ex art. 2762 c.c. sui Prodotti in oggetto, fino al momento in cui l’Acquirente avrà adempiuto all’obbligo di pagare il prezzo d’acquisto.

3. CONSEGNA, TRASFERIMENTO PROPRIETA' E PASSAGGIO DEI RISCHI

- 3.1.** Le date di consegna indicate nei Documenti di Vendita sono indicative ed il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per rispettarle. La tempestiva consegna è condizionata al ricevimento, da parte del Venditore, di accurate e complete informazioni dell'Acquirente sugli aspetti tecnici e sulla spedizione. Il Venditore si riserva il diritto di procedere a spedizioni parziali, le cui fatture dovranno essere pagate dall'Acquirente secondo i termini di pagamento sopra indicati. Qualora il pagamento sia dovuto in via anticipate o tramite lettera di credito, la consegna tempestiva sarà condizionata al ricevimento del predetto pagamento anticipato o all'emissione della lettera di credito. Salvo diversamente concordato per iscritto, viene esclusa la responsabilità del Venditore per il ritardo nella consegna o nell'adempimento.
- 3.2.** Salvo diversamente concordato per iscritto, la proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente, con l'eccezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e che rimangono invece in esclusiva in capo al Venditore, al momento del pagamento integrale del prezzo d'acquisto.
- 3.3.** L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi di spedizione e di handling. L'Acquirente è responsabile del rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili allo scarico, stoccaggio, handling ed utilizzo di tutti i Prodotti nel paese di destinazione.
- 3.4.** Sia che i Servizi di installazione vengano o meno eseguiti dal Venditore, il rischio di perdita passerà all'Acquirente secondo gli Incoterms, versione 2020. Salvo diversamente pattuito nei Documenti di Vendita, i termini di spedizione sono Ex Works stabilimento del Venditore. Il Venditore darà all'Acquirente avviso di merce pronta alla spedizione. L'Acquirente dovrà dare specifiche istruzioni scritte al Venditore circa il mezzo di spedizione preferito dall'Acquirente o i dettagli di uno spedizioniere comune. Qualora, decorsi sette giorni di calendario dopo l'avviso di merce pronta, l'Acquirente non abbia ancora organizzato il ritiro della merce tramite uno spedizioniere di sua scelta, il Venditore potrà, a sua scelta ed a spese dell'Acquirente, far ritirare i Prodotti da uno spedizioniere per la consegna successiva all'Acquirente. In alternativa, il Venditore potrà decidere di tenere in deposito i Prodotti e addebitare all'Acquirente i relativi costi di handling e di deposito.
- 3.5.** Qualora l'Acquirente richieda una dilazione della consegna oltre la data specificata nei Documenti di Vendita, il Venditore potrà emettere fattura all'Acquirente e la proprietà ed i rischi passeranno all'Acquirente al momento in cui i Prodotti saranno pronti per la spedizione, ma, in ogni caso, non prima della data indicata nei Documenti di Vendita. Se la consegna è dilazionata dall'Acquirente, il Venditore farà del suo meglio (ma non avrà alcun obbligo al riguardo) per tenere in deposito i Prodotti presso di sé oppure presso un diverso luogo di deposito, sempre a spese dell'Acquirente e secondo i termini e le condizioni che verranno concordate per iscritto tra le Parti.
- 3.6.** Se l'Acquirente ritarda, ostacola o impedisce l'adempimento del Venditore, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato per il tempo di tale ritardo, ostacolo o impedimento ed il Venditore avrà il diritto di ottenere il pagamento dei costi aggiuntivi connessi a tali circostanze, ivi inclusi i costi di deposito, mobilitazione, trasporto e viaggio.
- 3.7.** Prima dell'installazione, i Prodotti dovranno essere tenuti in deposito dall'Acquirente secondo le istruzioni di deposito che possano essere incluse nelle istruzioni del Venditore relative alla cura, installazione e manutenzione dei Prodotti. In assenza di specifiche istruzioni nei Documenti di Vendita, i Prodotti dovranno essere custoditi, prima dell'installazione, in spazi chiusi che ne assicurino la protezione da eventi atmosferici, dalla polvere e da danni fisici e che garantiscano adeguate condizioni di temperatura, umidità e ventilazione che prevengano il deterioramento. L'inosservanza da parte dell'Acquirente delle istruzioni di custodia del Venditore può produrre danni ai Prodotti e rende inapplicabile la garanzia del Venditore di seguito prevista. Il Venditore ha il diritto di ispezionare i Prodotti custoditi dall'Acquirente prima dell'installazione. Se i Prodotti vengono tenuti in deposito dall'Acquirente per un periodo superiore a sessanta giorni, l'Acquirente dovrà rimborsare il Venditore per ogni relativo costo di ispezione sostenuto dal Venditore.

4. PERMESSI, REGISTRAZIONI ED OSSERVANZA DI LEGGE

- 4.1.** L'Acquirente è responsabile per l'ottenimento di tutti i permessi e le registrazioni e per l'osservanza di leggi e regolamenti locali relativi ai permessi, alle registrazioni, alla installazione ed all'uso dei Prodotti o alla fornitura dei Servizi. L'Acquirente si obbliga a tenere indenne e manlevare il Venditore da ogni costo, danno, multa e sanzione conseguente alla mancata osservanza, da parte dell'Acquirente, delle leggi, dei permessi e dei regolamenti.
- 4.2.** Salvo diversamente stabilito dagli specifici Incoterms che si applicano alla spedizione dei Prodotti, il Venditore non è responsabile e non assume alcuna obbligazione per lo sdoganamento ovvero per il pagamento di dazi doganali di qualunque tipo.
- 4.3.** Il Venditore potrà rimborsare l'Acquirente o i suoi incaricati per le spese di viaggio, vitto e alloggio ragionevolmente sostenute dall'Acquirente in relazione all'acquisto dei Prodotti o dei Servizi. Tali rimborsi non costituiscono pagamenti, regalie, offerte o promesse di beni di valore, ma sono concessi all'Acquirente unicamente per rimborsare le ragionevoli spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla promozione, alla dimostrazione o alla spiegazione tecnica dei Prodotti o Servizi offerti dal Venditore all'Acquirente.

4.4. In relazione al presente Contratto ed alla sua esecuzione, l'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore che rispetterà:

(i) tutte le applicabili normative per il contrasto della corruzione e del riciclaggio (ivi incluse, senza limitazioni, violazioni del D.Lgs. 231/2001 e/o del UK Bribery Act 2010) e che il Venditore non verserà, offrirà, prometterà o darà alcunché di valore (inclusi servizi) a qualunque soggetto, inclusi i dipendenti o i funzionari dello stato o di imprese o società sotto il controllo dello stato, o partiti politici, ove sia a conoscenza o abbia il convincimento che tale denaro o valore sia dato per influire su un atto o decisione di tale soggetto o ente statale al fine di ottenere un indebito vantaggio per il Venditore o qualunque altro soggetto o entità in relazione al presente Contratto;

(ii) il Codice Etico come adottato di tempo in tempo dal Venditore e disponibile per la consultazione dell'Acquirente sul sito del Venditore <http://www.denora.com/governance/governance-and-business-ethics/code-of-ethics>; e

(iii) ove adottato dal Venditore, il Modello Organizzativo di cui al Decreto n. 231/2001 diretto alla prevenzione dei reati ed alla conseguente responsabilità delle imprese (il "**Modello**"), disponibile per la consultazione dell'Acquirente sul sito del Venditore <http://www.denora.com/governance/internal-controls-systems>. A tale riguardo, l'Acquirente dichiara di aver posto in essere le formalità e le precauzioni necessarie per evitare il compimento dei reati che possano far sorgere una responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del menzionato decreto, avendo adottato le adeguate procedure interne.

(iv) Il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta all'Acquirente qualora, secondo il ragionevole giudizio del Venditore, l'Acquirente incorra in una grave violazione dei propri obblighi e dichiarazioni sopra indicate.

4.5. L'Acquirente prende atto che (i) l'esportazione, la vendita o la cessione dei Prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea e/o verso determinate persone fisiche o giuridiche o determinate destinazioni/utenti finali può essere sottoposta al controllo e/o alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità nazionali e/o alle misure restrittive o divieti adottati dall'Unione Europea (UE), dalle Nazioni Unite (NU), dagli Stati Uniti d'America (USA) o dalla Gran Bretagna (GB) in forza di leggi sul controllo delle esportazioni e/o sulle sanzioni economiche internazionali (congiuntamente, le "**Misure**"); (ii) il Venditore rispetta tutte le Misure applicabili. L'Acquirente dichiara e garantisce di non essere incluso nella lista delle persone fisiche o giuridiche, entità o strutture sottoposte alle Misure, né possedute o controllate da tali persone o entità (ciascuna, un "**Soggetto Designato**"). Il Venditore informerà l'Acquirente qualora la fornitura dei Prodotti da parte del Venditore sia soggetta a restrizioni in forza di normative sul controllo delle esportazioni o delle Misure. Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente per qualunque inadempimento o ritardo nell'adempimento del presente Contratto, qualora tale inadempimento o ritardo nell'adempimento sia imposto dalle Misure. Nel caso di emissione di Misure che, in qualunque momento, impediscano al Venditore di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali o che, secondo il ragionevole giudizio del Venditore, possano esporre il Venditore al rischio di responsabilità per le Misure ove il Venditore decida di adempiere, il Venditore avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto dandone comunicazione scritta all'Acquirente e senza alcuna responsabilità per il Venditore.

4.6. L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore che rispetterà tutte le Misure applicabili al Venditore e/o all'Acquirente e/o ai Prodotti ed a tal fine porrà in essere gli strumenti e le tutele necessarie per garantire il pieno rispetto di tali obblighi. L'Acquirente non esporterà, rivenderà, né trasferirà o metterà a disposizione i Prodotti, direttamente o indirettamente (ivi inclusi, senza limitazioni, tramite trasportatori o spedizionieri), a Soggetti Designati. L'Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da qualunque responsabilità, danno o conseguenza pregiudizievole che possa verificarsi per la violazione delle norme applicabili in tema di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali in relazione ai Prodotti forniti dal Venditore e si obbliga a far assumere obblighi analoghi a quelli previsti negli artt. 4.5 e 4.6 ai suoi possibili clienti. L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore di non essere coinvolto nella produzione di armi chimiche e batteriologiche, energia nucleare o esplosivi e prodotti utilizzabili per attività missilistiche, razzi o aeroveicoli senza equipaggio. L'Acquirente fornirà al Venditore i documenti di qualunque tipo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo, il certificato dell'utente finale debitamente stampato e firmato, che possa essere richiesto dal Venditore, nella forma soddisfacente per il Venditore, al fine di attestare il rispetto dell'Acquirente delle norme sulle importazioni/esportazioni e/o delle Misure. Qualora l'Acquirente si renda inadempiente alle disposizioni del presente art. 4 ovvero qualora il Venditore venga a conoscenza della violazione, attuale o potenziale, delle dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente in forza del presente articolo, il Venditore avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c.

4.7. Qualora l'adempimento del Venditore sia impedito o reso irragionevolmente difficile o commercialmente

antieconomico dal verificarsi di una delle seguenti circostanze (ciascuna, un “**Evento Esimente**”):

a. una modifica nelle leggi dell'Italia e/o dell'Unione Europea e/o della Gran Bretagna e/o degli Stati Uniti d'America, ivi inclusa, senza limitazioni, l'adozione di misure di controllo delle esportazioni o sanzioni economiche internazionali di qualunque genere che possano pregiudicare l'esecuzione delle obbligazioni del Venditore;

b. una modifica, estensione o revisione, o un mutamento dell'interpretazione e/o dell'applicazione, da parte di corti, tribunali o autorità regolatorie di ogni giurisdizione competente, di qualunque legge dell'Italia e/o dell'Unione Europea e/o della Gran Bretagna e/o degli Stati Uniti d'America, esistente al tempo dell'esecuzione del presente Contratto, in materia di controllo delle esportazioni o sanzioni economiche internazionali;

c. il mancato rilascio da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni, permessi o licenze necessarie per l'efficacia o l'esecuzione della vendita dei Prodotti;

d. qualunque altra circostanza, sia essa analoga o meno a quelle sopra specificate, al di fuori del controllo del Venditore, che possa impedire l'esecuzione della vendita secondo i termini originariamente pattuiti, in forza di leggi dell'Italia e/o dell'Unione Europea e/o della Gran Bretagna e/o degli Stati Uniti d'America, in materia di controllo delle esportazioni o sanzioni economiche internazionali;

il Venditore dovrà comunicare per iscritto all'Acquirente il verificarsi di un Evento Esimente e dovrà consultarsi in buona fede con l'Acquirente in merito ad ogni azione utile o appropriata per garantire la regolare esecuzione della vendita. L'adempimento delle rispettive obbligazioni delle parti rimarrà sospeso per il periodo delle consultazioni a partire dalla data di comunicazione dell'Evento Esimente. Qualora, dopo le consultazioni, risulti che le obbligazioni del Venditore non possano essere ulteriormente adempiute poiché divenute invalide o illecite secondo la legge applicabile, la relativa vendita verrà risolta senza che l'Acquirente abbia il diritto di pretendere qualunque indennizzo o simili forme di risarcimento. Qualora le obbligazioni del Venditore non siano invalide o illecite di per se, ma la loro esecuzione divenga impossibile o antieconomica, l'adempimento della vendita sarà sospeso dalla data di comunicazione dell'Evento Esimente e fino a quando tale Evento Esimente terminerà. In tale ultimo caso, le parti faranno in modo da ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, il pregiudizio arrecato dalla sospensione a ciascuna di esse.

5. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

- 5.1. L'Acquirente ha il diritto di procedere all'ispezione dei Prodotti presso lo stabilimento del Venditore prima della spedizione, a condizione che l'Acquirente ne faccia preventiva richiesta scritta al Venditore e che il Venditore accetti per iscritto tale richiesta. Tutti i costi relativi alle attività di ispezione e verifica dei Prodotti richieste dall'Acquirente presso lo stabilimento del Venditore, saranno sostenuti dall'Acquirente. L'Acquirente sarà tenuto ad ispezionare ed esaminare i Prodotti entro dieci (10) giorni lavorativi dopo la consegna e prima di procedere ai Test di Accettazione (come di seguito definiti) per verificare che i Prodotti non siano danneggiati, incompleti, o non conformi alle caratteristiche specificate dall'Acquirente. Qualora l'Acquirente riceva Prodotti recanti vizi o danni visibili o sospettati, ivi inclusi danni nell'imballaggio, o che siano difformi dalle specifiche pattuite, l'Acquirente dovrà evidenziare tali circostanze al ricevimento dei documenti e dovrà darne immediata comunicazione scritta al Venditore. Tale comunicazione dovrà essere ragionevolmente dettagliata e dovrà indicare il danno o la difformità riscontrati.
- 5.2. Qualora l'Acquirente non esegua l'ispezione e/o non dia comunicazione scritta al Venditore dei lamentati vizi o difformità entro dieci (10) giorni lavorativi dopo la consegna, ciò dovrà intendersi quale rinuncia dell'Acquirente al diritto di respingere i Prodotti e restituirli al Venditore maturando il relativo credito. In questo caso, l'unico rimedio dato all'Acquirente per i Prodotti viziati o non conformi sarà il diritto alla garanzia secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.
- 5.3. Se i Documenti di Vendita prevedono espressamente che i Prodotti siano sottoposti a prove di accettazione (“**Test di Accettazione**”) per verificarne il funzionamento secondo le caratteristiche pattuite nei Documenti di Vendita, i Prodotti si intenderanno definitivamente ed integralmente accettati quando abbiano superato positivamente i Test di Accettazione. Il rimedio dell'Acquirente per i Prodotti che non passino i Test di Accettazione o che siano nel periodo di garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti, a scelta del Venditore.
- 5.4. Nonostante il diritto dell'Acquirente di ispezionare o testare i Prodotti prima dell'accettazione, resta inteso che qualunque utilizzo, riparazione, modificazione o alterazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o dei suoi agenti, dipendenti o licenziatari, per qualunque finalità e dopo la consegna, costituisce accettazione tacita ed irrevocabile dei Prodotti. Di conseguenza, ove l'Acquirente scopra successivamente all'accettazione qualunque vizio o non conformità dei Prodotti, l'unico rimedio dato all'Acquirente sarà il diritto alla garanzia secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.

6. INSTALLAZIONE E/O AVVIAMENTO DEI PRODOTTI

Qualora i Documenti di Vendita includano la fornitura di Servizi presso il sito, l'Acquirente dovrà dare comunicazione, con un preavviso di almeno due (2) settimane (o di quel periodo di tempo più lungo che possa essere indicato nei Documenti di Vendita), della data in cui il personale del Venditore dovrà trovarsi presso il sito dove i Servizi dovranno essere eseguiti e dovrà confermare al Venditore che l'Acquirente ha completato interamente tutti i lavori necessari per far eseguire i predetti Servizi secondo le istruzioni contenute nei Documenti di Vendita. Qualora il completamento dei Servizi sia ritardato per qualunque causa che non sia imputabile al Venditore, l'Acquirente dovrà sostenere qualunque costo aggiuntivo conseguente a tale ritardo.

Qualora l'oggetto della fornitura a carico del Venditore includa la supervisione all'installazione, il Venditore non è responsabile dei mezzi e delle modalità scelte per l'installazione nè per la maniera in cui l'installazione sia eseguita, ivi incluse l'efficienza, l'adeguatezza e la sicurezza dell'installazione stessa. Il Venditore non presta alcuna garanzia, espressa o tacita, in relazione all'installazione e/o all'avviamento eseguiti da terzi, fermo restando che il Venditore sarà responsabile per qualunque evento o danno che sia imputabile a propria colpa grave.

7. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Qualora i Documenti di Vendita prevedano espressamente che l'Acquirente abbia il diritto unilaterale di sospendere l'esecuzione da parte del Venditore, il Venditore dovrà ricevere una comunicazione scritta di tale sospensione da parte dell'Acquirente con un preavviso di non meno di dieci (10) giorni lavorativi. Il Venditore dovrà riprendere l'esecuzione, nei limiti di quanto commercialmente ragionevole, solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Acquirente di riprendere i lavori. Nell'ipotesi di tale sospensione, il Venditore avrà diritto al rimborso di tutti i ragionevoli costi aggiuntivi che possano essere sostenuti dal Venditore in conseguenza della sospensione e che dovranno essere versati dall'Acquirente entro 30 giorni dalla data della fatture del Venditore per tali costi.

Qualora i Documenti di Vendita prevedano espressamente che l'Acquirente abbia il diritto unilaterale di cancellare, in tutto o in parte, il Contratto, in caso di tale cancellazione totale o parziale, l'Acquirente dovrà, entro 30 giorni dalla data di tale cancellazione totale o parziale, versare al Venditore: (i) la porzione del prezzo d'acquisto per i Prodotti forniti o Servizi resi o che siano in corso di esecuzione secondo il Contratto alla data di cancellazione; (ii) i costi effettivamente sostenuti dal Venditore per l'esecuzione del Contratto alla data di cancellazione, comprovati da adeguata documentazione; (iii) la porzione del prezzo d'acquisto per tutti i componenti o Prodotti ordinati o assemblati specificamente; (iv) ogni indennizzo di cancellazione che, secondo buona fede, sia ragionevole e non sia evitabile e che sia dovuto dal Venditore ai propri fornitori; e (v) ogni altro costo ragionevolmente sostenuto dal Venditore in conseguenza della cancellazione, ivi incluse, se applicabili, eventuali commissioni di riassortimento (*restocking fee*).

8. GARANZIA

- 8.1. Nei termini che seguono e salvo diversamente pattuito nei Documenti di Vendita, il Venditore garantisce i Prodotti (con esclusione delle parti di ricambio e dei Servizi) contro vizi dei materiali e/o delle lavorazioni che si verifichino in un periodo di diciotto (18) mesi dopo la data di consegna oppure nei dodici (12) mesi dopo l'installazione dei Prodotti, quale dei due termini scada per primo. Il Venditore avrà la facoltà di scegliere se riparare o sostituire quei Prodotti o componenti che lo stesso Venditore abbia esaminato ed abbia trovato, a suo giudizio, difettosi. In aggiunta, ogni parte o componente che venga riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari al più lungo tra: (i) il periodo residuo di garanzia; o (ii) un anno dalla data di riparazione o sostituzione. Salvo diversamente pattuito nei Documenti di Vendita, le parti di ricambio sono garantite contro vizi dei materiali e lavorazioni per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna.
- 8.2. Qualora il Venditore non inizi gli interventi correttivi per riparare o sostituire il Prodotto difettoso entro venti (20) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente, l'Acquirente avrà la facoltà di procedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto difettoso ed il Venditore dovrà sostenere il ragionevole importo dei costi commerciali e diretti sostenuti dall'Acquirente per tali parti e lavori. In tale evenienza, il Venditore non avrà alcun obbligo di garanzia per la riparazione o la sostituzione eseguita dall'Acquirente. In aggiunta, qualora l'Acquirente esegua una riparazione o una sostituzione inadeguata dei Prodotti e/o utilizzi componenti non compatibili, il Venditore non sarà responsabile per qualunque costo, danno, o malfunzionamento che possa derivare.
- 8.3. Qualunque alterazione, smontaggio, stoccaggio o utilizzo dei Prodotti con modalità diverse dalle istruzioni contenute nei Documenti di Vendita rendono inapplicabile la garanzia del Venditore ai Prodotti. L'Acquirente si assume ogni responsabilità qualora utilizzi i Prodotti in combinazione con altri beni o con modalità diverse da quelle specificate per iscritto dal Venditore prima della vendita.
- 8.4. Tutti i costi relativi alla rimozione dei Prodotti ed alla loro re-installazione in esito alla verifica, riparazione o sostituzione, saranno sostenuti dall'Acquirente. Il Venditore potrà, a sua scelta, chiedere che i Prodotti siano spediti presso lo stabilimento del Venditore per essere esaminati, riparati o sostituiti. Tutti i costi di trasporto verso/dallo stabilimento del Venditore, se necessari, dovranno essere versati in anticipo dall'Acquirente.
- 8.5. Per quanto consentito dalla legge applicabile, le garanzie qui previste vengono prestate espressamente in sostituzione di qualunque altra garanzia, espressa o tacita, prevista per legge o in qualunque altro modo. Resta esclusa qualunque garanzia del Venditore di qualità soddisfacente o idoneità dei Prodotti per finalità specifiche, anche se tali finalità possano essere note al Venditore. Resta inteso, in ogni caso, che i Prodotti sono dichiarati

conformi alle specifiche applicabili e conosciute ed alle modifiche di tali specifiche che siano state discusse e specificamente accettate per iscritto dal Venditore.

- 8.6.** La responsabilità del Venditore, e l'esclusivo rimedio dell'Acquirente, per qualunque inadempimento del Venditore di fornire Prodotti che rispettino la garanzia che precede, sono espressamente limitati, a scelta del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti difettosi o al riconoscimento di un credito. Qualunque altra garanzia e, in particolare, la richiesta di risarcimenti di qualunque natura da parte dell'Acquirente o dei suoi aventi causa, viene qui esclusa espressamente.

9. INDENNIZZO

- 9.1.** Ciascuna parte si obbliga a difendere, manlevare e tenere indenne l'altra parte da qualunque danno a persone o cose che possa essere richiesto da terzi e che sia conseguenza di comportamenti o omissioni colpose della prima parte. Nell'eventualità in cui sia accertata l'esistenza di un concorso di colpa tra il Venditore e l'Acquirente e tale negligenza di entrambe le parti sia alla base della pretesa del terzo contro il Venditore o contro l'Acquirente, ciascuna parte sarà responsabile in proporzione alla rispettiva quota di negligenza nella causazione del danno, ivi inclusi gli eventuali costi e spese.
- 9.2.** Il Venditore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente contro ogni pretesa di terzi che lamenti che i Prodotti costituiscano violazione di un brevetto di terzi, validamente emesso e tutelato, a condizione che l'Acquirente abbia dato immediata comunicazione scritta al Venditore di tale pretesa, direttamente o indirettamente e sia dato al Venditore il diritto di condurre la difesa contro tale pretesa di terzi. Nonostante ciò, resta inteso che il Venditore non avrà alcuna responsabilità verso l'Acquirente nell'ipotesi in cui l'asserita violazione brevettuale sia conseguenza di, o trovi causa in, uno o più dei seguenti eventi:
- 9.2.1.** osservanza dei disegni, piani o specifiche forniti dall'Acquirente o su suo incarico;
 - 9.2.2.** utilizzo dei Prodotti con modalità per le quali i Prodotti non siano stati disegnati o progettati; oppure
 - 9.2.3.** modificazioni dei Prodotti che non siano eseguite dal Venditore o dai suoi rappresentanti all'uopo autorizzati;
 - 9.2.4.** la lamentata violazione riguardi un brevetto nel quale l'Acquirente o qualunque sua società controllante, controllata o collegata, abbiano un interesse diretto o indiretto, tramite licenza o in altro modo.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Salvo diversamente previsto nei Documenti di Vendita, la responsabilità complessiva del Venditore verso l'Acquirente per qualunque causa o domanda e per tutti gli indennizzi in base al presente Contratto è espressamente limitata al prezzo d'acquisto pagabile in forza del presente Contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile verso l'Acquirente, sia direttamente che indirettamente, per danni da perdita d'uso, perdita di ricavi, perdite di produzione o di profitti e per danni speciali, punitivi o consequenziali. Nonostante quanto precede, resta inteso che la predetta limitazione di responsabilità non si applicherà ai casi di dolo o colpa grave del Venditore. Qualunque pretesa dell'Acquirente contro il Venditore in base al presente Contratto dovrà essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di un (1) anno dopo il verificarsi dell'evento che ne costituisce il fondamento.

11. FORZA MAGGIORE; RITARDI; MODIFICHE DEL PREZZO

- 11.1.** Per "Forza Maggiore" si intende qualunque atto, evento o condizione che sia al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, che pregiudichi in modo sostanziale e negativo la capacità del Venditore di adempiere le sue obbligazioni qui previste e che non sia conseguenza di dolo, negligenza, errori, omissioni o mancata osservanza, da parte del Venditore, di una ragionevole ed ordinaria diligenza.
- 11.2.** Il Venditore non è responsabile per l'eventuale inadempimento o per il ritardo nell'adempimento delle sue obbligazioni qui previste, se e nella misura in cui tale inadempimento o ritardo sia causato da un evento di Forza Maggiore. Per chiarezza, resta inteso che ritardi causati dalla, o relative alla, mancanza o indisponibilità di materie prime o componenti che debbano essere forniti dal Venditore o dai suoi subfornitori, se adeguatamente documentati, saranno considerati eventi di Forza Maggiore. In caso di inadempimento causato da un evento di Forza Maggiore, il Venditore dovrà essere messo in grado di riprendere l'esecuzione dopo la cessazione dell'evento e dovrà avere un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo per completare tale esecuzione.
- 11.3.** In aggiunta, qualora l'evento di Forza Maggiore aumenti in modo sostanziale i costi di esecuzione a carico del Venditore, quest'ultimo avrà il diritto a ricevere dall'Acquirente un indennizzo in via equitativa per coprire tali costi aggiuntivi di esecuzione, con esclusione di quei costi che siano coperti dall'assicurazione del Venditore.
- 11.4.** Qualora l'adempimento dell'obbligazione di una Parte secondo il presente Contratto sia impedita, limitata, resa più difficile, influenzata o ritardata, in via diretta o indiretta, da: (a) pandemia da COVID-19 ("Coronavirus") o simili pandemie o epidemie; e/o (b) qualunque misura adottata da un'autorità governativa per contrastare simili

pandemie/epidemie; e/o (c) l'inadempimento dei rispettivi fornitori a causa di (a) o (b); la Parte colpita da tali eventi sarà giustificata per il suo inadempimento e non sarà responsabile per danni o costi, nei limiti e per la durata del predetto impedimento, limitazione o ritardo. Ciascuna Parte impiegherà una ragionevole diligenza per rimediare a tali situazioni, fermo restando che nessuna Parte potrà essere costretta ad affrontare costi per un importo eccedente il 5% del valore del Contratto. La Parte colpita dall'evento dovrà dare comunicazione scritta all'altra Parte del fatto che il proprio adempimento sia impedito, limitato, reso più difficile, influenzato o ritardato da uno degli eventi sopra indicati.

11.5 In aggiunta a qualunque altra previsione contenuta nelle presenti Condizioni Generali o nei Documenti di Vendita, qualora nel corso dell'esecuzione della vendita dei Prodotti o della prestazione dei Servizi si verifichi un aumento imprevisto e significativo del costo delle materie prime, dei materiali, del lavoro, o delle altre voci di costo del Venditore relative ai Prodotti e/o ai Servizi, il Venditore avrà il diritto di procedere ad un ragionevole adeguamento del prezzo fissato nei Documenti di Vendita, dandone comunicazione scritta all'Acquirente che indichi l'importo dell'adeguamento del prezzo e l'esposizione dei costi che hanno determinato l'adeguamento.

12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

12.1. L'inosservanza sostanziale di una Parte alle obbligazioni qui assunte costituisce un inadempimento e legittimerà la Parte adempiente ad inviare alla Parte inadempiente una diffida scritta ai sensi dell'art. 1454 c.c. che specifichi chiaramente la natura dell'inadempimento. La Parte inadempiente avrà trenta (30) giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora l'inadempimento possa essere rimediato entro il predetto termine di trenta (30) giorni ma, ciò nonostante, il rimedio non venga completato entro tale termine, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto. Nel caso in cui l'inadempimento non possa essere rimediato entro trenta (30) giorni, il presente Contratto non sarà risolto se la Parte inadempiente abbia dato all'altra Parte un avviso scritto di estensione del periodo per il rimedio ed abbia al contempo iniziato e prosegua diligentemente tale attività.

12.2. Ai fini del presente Contratto, il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Acquirente in violazione dei termini qui previsti, costituisce un inadempimento sostanziale per il quale non sarà concessa alcuna dilazione oltre il predetto periodo di trenta (30) giorni. Nel caso di inadempimento dell'Acquirente, il Venditore potrà, in aggiunta al diritto di risolvere il presente Contratto secondo quanto qui previsto, sospendere qualunque attività fino a che l'inadempimento dell'Acquirente non sia stato rimediato.

12.3. Nel caso di risoluzione del presente Contratto, totale o parziale, da parte del Venditore per l'inadempimento del Venditore, il Venditore dovrà ricevere la parte di corrispettivo riferita ai Prodotti consegnati e per i Servizi resi (inclusi i componenti o i Prodotti specificamente costruiti/assemblati o ordinati per l'Acquirente e che non siano stati ancora consegnati) fino alla data di risoluzione, nonché gli eventuali maggiori danni che siano stati sofferti dal Venditore in conseguenza dell'inadempimento dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c.

12.4. L'eventuale ritardo o l'omissione del Venditore nel far valere i diritti o i rimedi qui previsti, non potranno mai essere intesi quale rinuncia tacita a tali diritti o rimedi in occasioni future.

13. PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

13.1. Tutti i dispositivi, equipaggiamenti, disegni (inclusi i progetti, i piani e le specifiche), le stime, i prezzi, le note, i dati elettronici, i segreti industriali, il know-how, i brevetti, i marchi e gli altri documenti o le informazioni ("**Proprietà Intellettuale**") preparati o rivelati dal Venditore in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. L'Acquirente non potrà rivelare tale materiale a terzi senza il preventivo consenso scritto del Venditore. L'Acquirente non procederà ad alcuna analisi, smontaggio o retro-analisi ("*reverse engineering*") dei Prodotti al fine di disegnare, sviluppare o produrre (ovvero far disegnare, far sviluppare o far produrre da terzi) qualunque prodotto che sia in concorrenza con i Prodotti.

13.2. Il Venditore mantiene l'esclusiva proprietà di tutte le scoperte, miglioramenti, invenzioni, brevetti, marchi, diritti d'autore, know-how, segreti industriali o altra Proprietà Intellettuale che possa essere in qualunque modo associata ai Prodotti. Le Parti concordano espressamente che tutti tali miglioramenti, invenzioni, scoperte e diritti d'autore, ivi inclusi quelli in via di concepimento, che siano fatti da ciascuna Parte individualmente o insieme ad altri, e che possano migliorare, o che siano relativi ai, Prodotti saranno sin dal momento del loro concepimento o, in caso di lavori coperti dal diritto d'autore, dal momento della loro creazione, proprietà del Venditore.

13.3. L'Acquirente si obbliga a non rivelare a terzi qualunque informazione che sia confidenziale, di proprietà o altrimenti non generalmente disponibile al pubblico (le "**Informazioni Riservate**") o diritto di Proprietà Intellettuale sui Prodotti o sui Servizi e che sia stata ottenuta dal Venditore e di non intraprendere nessuna iniziativa che possa portare alla pubblicazione di tali informazioni confidenziali. Senza limitazioni a quanto precede, l'Acquirente conferma che tutte le informazioni relative ai Prodotti e/o ai Servizi e quelle relative ai loro componenti, assemblaggio, geometria e funzionalità, non verranno rivelate a terzi. L'Acquirente tratterà tutte le informazioni relative ai Prodotti e/o ai Servizi come segreti industriali del Venditore. I predetti obblighi di riservatezza non si applicheranno a quelle parti delle informazioni che: (a) sono, o diventano, noti al pubblico per cause diverse da un'azione o un'omissione dell'Acquirente; (b) vengono rivelati con il consenso scritto del Venditore; (c) sono rivelati all'Acquirente da un terzo che abbia il diritto di rivelare tali informazioni, a condizione che le stesse non siano state ottenute dal terzo in modo

illegittimo in violazione dei diritti del Venditore; (d) sono rivelati in esecuzione di un ordine cogente dell'autorità giudiziaria o amministrativa o di altra legittima autorità (ivi incluse le autorità di borsa) ma solo nella misura richiesta per conformarsi a tale ordine cogente; (e) sono rivelati in adempimento di un obbligo di legge imposto sul Venditore, ma solo nella misura richiesta da tali obblighi di legge. Nei casi previsti dalle lettere (d) ed (e), l'Acquirente dovrà dare immediata comunicazione scritta al Venditore della rivelazione delle Informazioni Riservate. I predetti obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dopo il completamento o la cessazione del presente Contratto.

13.4. Salvo quanto previsto nel precedente art. 13.3, ciascuna Parte potrà rivelare le Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte secondo quanto richiesto dalla legge, da un ordine cogente dell'autorità giudiziaria o amministrativa o di altra legittima autorità (ivi incluse le autorità di borsa), a condizione che la parte interessata dia immediata comunicazione di tale rivelazione all'altra parte e che la rivelazione sia limitata al minimo necessario per conformarsi a tale legge o ordine cogente. Le Parti dovranno collaborare secondo quanto necessario per rispettare le norme applicabili, ivi inclusi gli eventuali obblighi di rivelazione di Informazioni Riservate che possano essere imposti da norme inderogabili di legge applicabili in ciascuna giurisdizione.

14. AFFIDAMENTO DEL FORNITORE

L'Acquirente prende atto che il Venditore ha utilizzato e fatto affidamento sulle informazioni eventualmente fornite dall'Acquirente circa le condizioni del sito, le specifiche e gli altri requisiti tecnici, ai fini del disegno, installazione ed avviamento dei Prodotti e della fornitura dei Servizi. Il Venditore non ha alcun obbligo di determinare o verificare l'accuratezza delle informazioni fornite dall'Acquirente. Il Venditore non è responsabile dell'impatto o dell'effetto sui Prodotti e Servizi di eventuali errori nelle informazioni che siano fornite dall'Acquirente ai fini del presente Contratto.

15. CONTROVERSIE

Tutti gli aspetti relativi al, o derivanti dal, presente Contratto sono disciplinati dalla legge italiana, senza dare applicazione alle norme italiane di diritto internazionale privato. La Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Merci non si applica al presente Contratto. La lingua del presente Contratto è l'inglese e nessuna traduzione, contestuale o successiva, in un'altra lingua può modificarne i termini. Tutte le controversie relative al presente Contratto che non possano essere definite in modo amichevole dalle Parti, ivi incluse le controversie relative alla sua formazione, esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale secondo le Regole della Camera Arbitrale di Milano. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri nominati secondo le predette regole (che si intendono qui richiamate quale parte integrante di questo Contratto). Il collegio arbitrale applicherà la legge del Contratto sopra specificata. Sede dell'arbitrato sarà Milano, Italia. Resta comunque inteso che il Venditore avrà il diritto di richiedere ingiunzione di pagamento contro l'Acquirente ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c. per il pagamento di qualunque importo dovuto ma non pagato dall'Acquirente in forza del presente Contratto. Il foro competente in via esclusiva per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento sarà quello di Milano, Italia.

16. CLAUSOLE GENERALI

16.1. Le presenti Condizioni Generali costituiscono l'intero contratto di vendita ed acquisto tra l'Acquirente ed il Venditore e prevalgono su tutti i precedenti o contestuali accordi, intese, comunicazioni o dichiarazioni delle Parti, sia scritti che verbali, a meno che il relativo documento dica espressamente che trattasi di una modifica del presente Contratto e venga firmato da entrambe le Parti. Nessuna modifica del presente Contratto (ivi incluse le modifiche del suo oggetto, delle specifiche, del prezzo o dei termini di consegna) sarà valida ed efficace se non fatta per iscritto e firmata da entrambe le Parti. Nessuna prassi, condotta o esecuzione o uso commerciale potrà valere per modificare il presente Contratto.

16.2. L'eventuale omissione di una Parte nel far valere i propri diritti in base al presente Contratto non potrà essere interpretata quale rinuncia tacita a tali diritti in occasioni future. Qualora una clausola del presente Contratto sia dichiarata nulla o inefficace per qualunque motivo, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle restanti parti del Contratto, che continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.

16.3. L'Acquirente non potrà cedere o consentire la cessione del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore. L'Acquirente prende atto che il Venditore mantiene il diritto di produrre o far produrre i Prodotti presso qualunque stabilimento del Venditore o delle sue società controllate o collegate in qualsiasi parte del mondo ed il presente Contratto potrà essere ceduto a tali società controllate o collegate senza necessità del consenso dell'Acquirente. Il presente Contratto viene concluso ed avrà efficacia soltanto tra il Venditore e l'Acquirente; il presente Contratto non potrà essere interpretato per dare a terzi qualunque diritto, ivi inclusi eventuali diritti a favore dei clienti o degli aventi causa dell'Acquirente ovvero per creare qualunque obbligazione verso terzi.

16.4. Il Venditore, nell'esecuzione del presente Contratto, agisce quale parte indipendente rispetto all'Acquirente e quest'ultimo non ha alcun potere di rappresentare il Venditore o obbligarlo verso terzi in alcun modo.

16.5. Tutte le comunicazioni, gli avvisi o le richieste relative al presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto e si intenderanno completate al momento della consegna al destinatario o cinque (5) giorni dopo che siano

state spedite, per posta raccomandata o corriere, all'indirizzo della sede legale di ciascuna Parte ovvero al diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra per iscritto.

L'Acquirente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente accetta ed approva specificamente le seguenti clausole del presente Contratto: 1.1. (accettazione degli ordini d'acquisto), 1.2 (modifiche per iscritto), 2.1 (nessuna eccezione ai pagamenti), 2.4 (sospensione delle consegne), 3.1 (nessuna responsabilità per ritardo), 3.2 (trasferimento di proprietà), 4.2 (nessuna responsabilità sulle esportazioni), 4.4 (risoluzione per violazione delle dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente), 4.5 e 4.6 (risoluzione per violazione delle Misure da parte dell'Acquirente), 5 (accettazione dei Prodotti), 8 (garanzia), 9.2 (esclusione dell'indennizzo), 10 (limitazione di responsabilità), 11.2 e 11.3 (forza maggiore e liberazione da responsabilità), 11.4 (COVID-19), 11.5 (modifiche dei prezzi), 12.2 (sospensione dell'esecuzione), 14 (esclusione di responsabilità per errori nelle informazioni dell'Acquirente), 15 (controversie), 16.1 (forma scritta per le modifiche), 16.3 (cessione del contratto); 16.4 (forma scritta per le comunicazioni).

Per specifica approvazione

L'Acquirente
